



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

REGOLAMENTO

PER LA PROMOZIONE

ED IL RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONI

OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con D.C.C. n. 36 del 17.06.1996

Modificato con D.C.C. n. 6 del 06.04.2010

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 REGISTRO

1. In attuazione della legge n. 142 del 8.6.1990 e dell'art. 59 dello Statuto Comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività è istituito il "Registro municipale delle Associazioni".
2. Per associazioni si intendono le libere forme associative e le cooperative sociali.
3. Il registro è istituito presso la Segreteria del Comune.
4. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - a) attività sociali e sanitarie
 - b) territorio e ambiente
 - c) educazione, formazione e cultura
 - d) sport e tempo libero
 - e) economia e lavoro
5. Ad ogni associazione è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche.

ART. 2 CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le associazioni non aventi fine di lucro e operanti nel territorio comunale. In particolare:
 - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente
 - b) le altre libere forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività
 - c) le cooperative sociali iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente
2. Le associazioni costituite da almeno 9 soci o aderenti e che vengono riconosciute dall'Amministrazione Comunale di particolare interesse locale, possono essere iscritte a prescindere da quanto indicato al comma 1 presentando al Sindaco domanda di iscrizione al Registro e indicando:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo e l'eventuale sigla;
 - b) il rappresentante legale o il referente;
 - c) l'oggetto e la finalità;
 - d) l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
 - f) le eventuali attività di pubblico interesse da svolgersi in collaborazione con il Comune;
 - g) la sezione tematica, o le sezioni, in cui si chiede l'inserimento.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 1. l'atto costitutivo e lo statuto o l'accordo degli aderenti, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
 2. l'elenco dei soci o degli aderenti;

ART. 3 ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. L'iscrizione al Registro Municipale delle Associazioni avverrà previa richiesta al Sindaco in carta semplice. Il Sindaco entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione al richiedente. In caso di provvedimento negativo, il rifiuto della registrazione dovrà essere motivato.

2. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Sindaco determina la eventuale cancellazione dal Registro delle Associazioni nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1.
3. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.
4. Le associazioni movimenti e gruppi che all'entrata in vigore del presente regolamento risultino già registrate nell'elenco esistente sono iscritte d'ufficio al Registro disciplinato dal presente Regolamento previa eventuale integrazione della documentazione prevista dal precedente art. 2.

ART. 4 RICORSO

Contro l'esclusione dal Registro, disposta dal Sindaco è possibile presentare ricorso:

- a) in opposizione al Sindaco stesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- b) giurisdizionale nei termini di legge.

ART. 5 AGGIORNAMENTO

Ogni associazione iscritta al Registro si impegna a comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione con particolare riguardo alle cariche sociali e all'elenco dei soci o aderenti.

ART. 6 PUBBLICITÀ'

1. Il Registro Comunale, che resta depositato in permanenza presso la Segreteria comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme del regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. L'ufficio Segreteria è preposto a fornire i debiti chiarimenti circa le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti del presente Regolamento.

ART. 7 CONSULTAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il Sindaco e gli assessori competenti sono tenuti a consultare le associazioni iscritte nel Registro, congiuntamente o per sezioni tematiche, nelle fasi di predisposizione su:
 - a) statuto
 - b) regolamenti attinenti alle sezioni tematiche
 - c) bilancio di previsione e conto consuntivo
 - d) Piano Regolatore Generale
 - e) programma delle opere pubbliche
2. La convocazione, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere inviata alle associazioni iscritte almeno 10 giorni prima dell'incontro, salvo motivi d'urgenza.

ART. 8 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte nel Registro hanno il diritto di:

- a) presentare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale
- b) chiedere la modifica di atti amministrativi
- c) presentare interrogazioni al Consiglio Comunale
- d) ricevere copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, ove richiesto

- e) ottenere copia degli atti e delle deliberazioni di particolare rilevanza programmatica che riguardano le attività proprie delle associazioni, qualora richiesto
- f) presentare istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.

ART. 9 AGEVOLAZIONI

Per gli iscritti al Registro vengono previste forme di agevolazione per iniziative di interesse sociale dove siano evidenziati interventi ed attività di volontariato:

- a) la concessione di sale pubbliche comunali, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento
- b) la fruizione di spazi pubblicitari a tariffa agevolata, come previsto dal Regolamento comunale per le pubbliche affissioni
- c) la concessione temporanea di occupazione spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al registro, con agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, in particolare quanto stabilito dallo statuto e dalle leggi 142/90, 241/90 e 266/91.
3. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

regolass